COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-03-10 - 0022202

Prefettura Bari - Elettorale - Prot. Uscita N.0031990 del 09/03/2026

Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo - Bari

Area Raccordo con gli Enti Locali- Consultazioni Elettorali

Bari, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari
Ai Sigg. Segretari Generali
Agli Uffici Elettorali dei Comuni
dell'**Area Metropolitana di Bari**

Al Sig. Questore di ***BARI***

Al Sig. Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri di ***BARI***

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza di ***BARI***

Alle Segreterie Provinciali dei Partiti e
Movimenti politici **LORO DEDI**

Ai Sigg. Direttori degli organi di stampa e
delle emittenti televisive locali
LORO DEDI

Oggetto: Consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

Si fa seguito alle circolari n. 14 e 17/2026 con le quali sono state fornite le prime indicazioni in materia di disciplina della propaganda elettorale.

Al riguardo, si richiama l'attenzione circa la scrupolosa osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale, affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica, nell'assoluto rispetto sia delle norme Costituzionali in base alle quali ***"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 21), nonché di "riunirsi pacificamente ...***

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-03-10 - 0022202

(art. 17)", sia di quelle contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 – come modificata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni, nella legge 4 aprile 1956, n. 212 e nella legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si segnala, altresì, l'esigenza di evitare, possibilmente con mirate azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico e dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore.

Pertanto, si invitano le S.L. a tenere incontri con le forze politiche locali per svolgere una particolare azione di sensibilizzazione su quanto segnalato, oltreché per promuovere, ove occorra, intese per l'ulteriore regolamentazione delle modalità di svolgimento della propaganda in tutte le sue forme, comprese le manifestazioni con comizi.

Al riguardo, ad integrazione di quanto rappresentato con precedenti circolari si ritiene di fornire indicazioni in ordine ad aspetti di più frequente interesse.

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - "Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

AFFISSIONE DEI MATERIALI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Nello stesso periodo, a norma dell'art. 1 della legge n. 212/56, così come modificata dalla legge n. 130/75 e dalla legge n. 147/2013, è fatto divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati da ciascun Comune, nonché divieto di iscrizioni murali su fondi stradali, palizzate e recinzioni e, **a maggior ragione, giusta disposizioni di cui agli artt. 49, comma 1, e 162 del D.lgs. 42/2004 – "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina.**

Si rammenta che a norma del D.lgs. n. 507/93 ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-03-10 - 0022202

spazi autorizzati, che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata (balconi di case private o all'interno di vetrine o porte di vetro dei comitati elettorali).
Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio, giusta art. 15, comma 3, della legge n. 515/93, così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007, **sono, in solido, a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile**. In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, si dovranno applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

Nell'occasione si rammenta che al fine del contenimento della spesa pubblica l'art. 1, comma 400, lett. h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, disponendo l'eliminazione della propaganda indiretta, oltreché una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Particolare invito deve essere volto alle parti politiche affinché si impegnino, a ricordare agli elettori ed ai propri rappresentanti le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate.

Nello specifico:

1. **devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75);

2. **sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici** assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);

3. **dal trentesimo giorno** precedente la data fissata per la consultazione **(venerdì 20 febbraio 2026) è vietata ogni forma di propaganda elettorale, luminosa e figurativa, a carattere fisso – ivi compresi totem (luminosi e non), striscioni, stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi – in luogo pubblico,** con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti e

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-03-10 - 0022202

movimenti. Le sedi dei comitati elettorali possono considerarsi equiparate a quelle dei partiti e movimenti se regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, ossia alla data del **9 marzo scorso**. (art. 1, comma 4, della legge n. 212/56 e circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno – Servizi Elettorali n. 1943/V).

4. nel medesimo periodo **è vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile** (art. 6 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75) e cioè quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi **ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa** eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc., che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;

5. **non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 6 della legge n 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;

6. da venerdì **20 febbraio** a venerdì **20 marzo 2026** compreso, **possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S.** previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Durante detto periodo, **l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 comma 2, della legge n. 130/75);
Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga nel territorio di più Comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi;

7. **utilizzazione di QR code (Quick Response Code) su cartelloni pubblicitari** – Tale particolare modalità di comunicazione, rientra tra le forme di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso, come tale vietata dall'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, se non è inserita all'interno degli appositi spazi gratuiti a ciò destinati dal Comune in un'ottica di "par condicio" fra

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-03-10 - 0022202

coloro che, a norma dell'art. 52, secondo comma della legge 352/1970 hanno titolo all'assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale. (cfr. "Raccolta pareri in materia elettorale" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno;

8. sino al penultimo giorno prima della votazione **(venerdì 20 marzo 2026)**, **sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici:** annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni di confronto tra più sostenitori (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 28/2000). In materia di comunicazione politica e parità di accesso, si segnala che nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 35 delle scorso 12 febbraio e stata pubblicata la delibera del 10 febbraio 2026 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alia campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026".

   Inoltre, sul sito *internet* dell'AGCOM è pubblicata la delibera n. 37/26/CONS, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026".

9. dal 15° giorno antecedente quello della votazione **(e quindi da sabato 7 marzo 2026)** sino alla chiusura delle operazioni di voto**, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni** e sugli orientamenti di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto **(art. 8 della legge n. 28/2000)**; l'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni; è opportuno, però, che la stessa avvenga a debita distanza dagli edifici di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Inoltre, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15 di **lunedì 23 marzo 2026)** può essere consentita la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-03-10 - 0022202

iscritti nelle liste elettorali, nonché del risultato dello scrutinio purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni elettorali di scrutinio;

10. dal giorno antecedente quello della votazione **(sabato 21 marzo 2026)** e fino alla chiusura delle operazioni di voto **sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.** Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). È consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75.

11. nel periodo di divieto di propaganda elettorale non dovrà essere utilizzato alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa; la Prefettura interesserà le competenti Autorità affinché vigilino sulle autorizzazioni, anche ai fini della sicurezza dei voli.

GAZEBO

Nel rispetto delle norme che disciplinano l'occupazione di spazio pubblico e le forme di propaganda elettorale a carattere fisso, di cui rispettivamente al D.lgs. n. 507/1993 e alla L. n. 212/1956, (art. 6, comma 1, e art. 8, comma 3), è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalle leggi quali ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda ma solo a determinate condizioni:

- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche;
- non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli art. 6, primo comma, e art. 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni;
- non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;
- all'interno e all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorquando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-03-10 - 0022202

Si richiamano, al riguardo, i pareri nn. 41 e 48/2006 espressi dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme sopra richiamate si rappresenta che:

- potranno essere organizzate riunioni tecniche presso le autorità locali di P.S (Questura, nel comune di Bari; Commissariato di P.S./Sindaco quale ufficiale di Governo, ove manchi il primo, negli altri comuni dell'Area Metropolitana), per stabilire, anche eventualmente tramite sorteggio, le relative intese con riguardo alle piazze e alle fasce orarie in cui si terranno i comizi;

- in ogni caso, sarà comunque effettuata comunicazione, preventiva, a meri fini organizzativi, all'Autorità locale di pubblica sicurezza, in osservanza del disposto di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

- nelle località ove non si proceda ad intese preventive, in caso di comunicazioni concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle comunicazioni, lasciando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico, nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi; analoga comunicazione, per i profili di competenza, sarà fatta ai competenti uffici comunali;

- i comizi potranno espletarsi tutti i giorni, fino al **20 marzo** prossimo, ultimo giorno di campagna elettorale referendaria, secondo gli orari rinvenienti dalle consuetudini locali;

- lo spazio già prenotato potrà essere ceduto, a condizioni di reciprocità, per i comizi dei Presidenti nazionali e dei Segretari nazionali o Coordinatori nazionali dei partiti o gruppi politici e del comitato referendario nazionale, previa tempestiva comunicazione all'Autorità locale di P.S., fatto salvo il diritto dei partiti e/o dei movimenti e/o del comitato di accordarsi in merito allo scambio reciproco o alla rinuncia all'utilizzazione degli spazi già concordati per lo svolgimento dei comizi;

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-03-10 - 0022202

- saranno evitati comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati;
- non saranno distribuiti o venduti, durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche o di avversi sostenitori, materiale di propaganda, giornali e volantini e non sarà effettuata raccolta di firme;
- nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi e ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali.

Non sarà, pertanto, ammesso il contraddittorio con gli avversi sostenitori nei comizi all'aperto. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, **almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.**

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi e in modo da non arrecare disturbo ai comizi stessi e da non turbare il libero svolgimento della vita cittadina.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi per lo svolgimento del referendum, sulla base di norme regolamentari, è consentito alle Amministrazioni comunali, senza oneri a proprio carico, mettere a disposizione dei partecipanti alla campagna elettorale referendaria, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Non dovranno essere effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale referendaria.

Inoltre, le parti politiche dovranno essere sensibilizzate:

a) ad evitare manifestazioni folcloristiche musicali a carattere politico – quali festival e feste di partiti – capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche destinate ai comizi per ampi lassi di tempo sì da determinare una monopolizzazione delle stesse, fatto salvo il diritto di svolgere rappresentazioni musicali e/o teatrali in altri ambiti del territorio comunale;

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2026-03-10 - 0022202

b) ad osservare i provvedimenti con i quali il Garante per la protezione dei dati personali ha indicato i presupposti e le garanzie in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale;
c) a rispettare il divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali, già impiegate nei seggi e nelle quali sono stati annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecite le compilazioni da parte degli scrutatori e dei rappresentanti di partiti e movimenti politici degli elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

I signori Sigg. Sindaci e Commissari straordinari vorranno dare notizia delle richiamate disposizioni ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici, ai promotori dei referendum, ai signori direttori degli organi di stampa e delle emittenti radiotelevisive locali.

Le Forze dell'Ordine vorranno intensificare i controlli istituzionalmente previsti sulle società che svolgono attività di affissione dei manifesti elettorali.

IL PREFETTO
(Russo)